



## SdiFlash

dal 22/12/2017 al 28/12/2017

Selezione delle notizie più rilevanti della settimana

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione

SdiFlash dal 22/12/2017 al 28/12/2017

[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione



## Contenuti :

Detrazioni d'imposta, chiarimenti INPS	1
Attrezzature di lavoro non sicure vendibili per fine riparatorio	1
Dal primo gennaio 2018 per più di quindici dipendenti assunzione obbligatoria di un disabile	2
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per gli studenti in alternanza scuola-lavoro	2
Voucher digitalizzazione. Lo spostamento della sede operativa va sempre comunicata al MiSE	3
Contributo unificato, istituiti i codici tributo per la regolarizzazione	4
ZFU Sisma cento Italia. Riduzione dei versamenti con F24	4
Compliance 2016 dall'Agenzia, ravvedimento per attività finanziarie all'estero	5
Presto in Gazzetta le modalità della fatturazione elettronica verso il Servizio sanitario nazionale	5



## Detrazioni d'imposta, chiarimenti INPS

L'INPS, con messaggio n. 5089 del 20 dicembre 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni di spettanza e variazione delle altre detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR, a seguito di quesiti ricevuti. Più nello specifico, l'Istituto – tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 7 del TUIR, l'imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o ai fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell'anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione di cui all'articolo 13 costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta – ha affermato che i beneficiari di prestazioni interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno. Inoltre, vanno annualmente comunicate all'Istituto le richieste di applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito comportando, tali aliquote, trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate. Ad ogni modo, resta fermo che, in base all'articolo 7, del D.L. n. 70/2011, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 del TUIR e che, pertanto, la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione del carico familiare.

## Attrezzature di lavoro non sicure vendibili per fine riparatorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto all'interpello in materia di sicurezza n. 1 del 13 dicembre 2017, occupandosi di una questione posta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito alla possibilità di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nel caso in cui nel disposto contrattuale di vendita, noleggio o concessione sia prevista, da parte dell'acquirente, la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo. La Regione ha chiesto, inoltre, se l'esposizione ai fini della vendita, noleggio o concessione in uso delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti suddetti, in spazi commerciali, compresi spazi all'aperto e fiere, costituisca violazione di legge. La Commissione interpellò in materia di sicurezza, con la risposta n. 1/2017, dopo aver analizzato le disposizioni di legge applicabili al caso di specie (artt. 23 e 72, D.Lgs. n. 81/2008) e la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, n. 40590, del 3 maggio 2013 – la quale ha affermato che il divieto posto dall'articolo 23 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza può subire un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma – ha ritenuto che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.




## **Dal primo gennaio 2018 per più di quindici dipendenti assunzione obbligatoria di un disabile**

L'art. 3, comma 1, Legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette nella seguente misura: sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva che per i datori di lavoro privati che occupavano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applicava solo in caso di nuove assunzioni. Tuttavia, tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. n. 151/2015, ma grazie al D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, l'entrata in vigore dell'abrogazione è stata prorogata all'1 gennaio 2018. Stante quanto sopra, a partire dall'1 gennaio prossimo l'obbligo per i datori di lavoro di assumere i disabili scatterà al raggiungimento dei 15 dipendenti, non già a seguito dell'assunzione del 16° dipendente. Inoltre, coloro che al momento hanno già in forza 15 dipendenti dovranno provvedere ad assumere 1 disabile entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'abrogazione.

## **Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per gli studenti in alternanza scuola-lavoro**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297, del 21 dicembre 2017, è pubblicato il Decreto Interministeriale – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – 3 novembre 2017, n. 195, sul Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. Per quanto concerne salute e sicurezza, il Decreto prevede che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza debbano ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia. Tale formazione va certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti devono ricevere all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra le parti, il soggetto a carico del quale devono gravare gli eventuali oneri conseguenti. Inoltre, è previsto che l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza sia di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. Ad ogni buon conto, è garantita agli studenti in regime di alternanza la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. Il Decreto Interministeriale prevede, inoltre, che gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, siano assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica,



anche per quanto concerne le attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

## Voucher digitalizzazione. Lo spostamento della sede operativa va sempre comunicata al MiSE

Solo le reti-soggetto iscritte al Registro delle imprese possono beneficiare del voucher digitalizzazione, mentre ne sono escluse le reti d'impresa non dotate di soggettività giuridica (cd. reti-contratto). E' una delle ultime FAQ, datate 20 dicembre 2017, pubblicate dal ministero dello Sviluppo Economico in materia di voucher digitalizzazione. Tra le precisazioni, viene affermato che la variazione della sede operativa dell'impresa dopo la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni deve essere tempestivamente comunicata al MiSE, e questo sarà tenuto a valutare il mantenimento delle agevolazioni considerando le disposizioni attuative dell'intervento agevolativo. Con riferimento alle aziende che svolgono la propria attività sull'export di beni e/o servizi, il MiSE ricorda che in base all'art. 3, comma 12, DM 24 ottobre 2017, le agevolazioni non possono essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione. Tuttavia, non rientrano tra gli aiuti all'esportazione quelli riguardanti costi di partecipazione a fiere commerciali oppure quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o Paese terzo. Si chiarisce che per "impresa unica", nel modulo di domanda di prenotazione del voucher, deve intendersi un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Per individuare l'"impresa unica", non è importante il fatto che un'impresa sia controllata o controlli un'impresa localizzata in un altro Stato. Ammessi all'agevolazione, nel caso di acquisto di soluzioni software, i costi per l'acquisizione dei programmi informatici (anche a titolo di licenza d'uso) a condizione che gli stessi risultino iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali. Risposta negativa, invece, per i costi sostenuti per canoni che, pur consentendo l'utilizzo dei software, non comportino l'acquisto del software da parte dell'impresa. Le licenze d'uso devono prevedere una durata tale da consentire il loro mantenimento nei tre anni successivi all'erogazione del voucher. Spese non agevolate A titolo esemplificativo vengono indicate le spese non agevolate: beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dal decreto 23 settembre 2014; beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati); beni che costituiscono una mera sostituzione di



quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d'uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso; soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali; servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell'impresa in quanto connessi ad attività regolari quali, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto; canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software, inclusi quelli relativi all'assistenza, all'aggiornamento dei programmi informatici nonché a soluzioni Software as a Service – SaaS; canoni di noleggio di attrezzature informatiche; beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale; commesse interne all'azienda; materiali di consumo; imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l'IVA; canoni di leasing.

## Contributo unificato, istituiti i codici tributo per la regolarizzazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 159 del 21 dicembre 2017, ha istituito i codici tributo per mettersi in regola con il Fisco, in caso di mancata o insufficiente corresponsione del contributo unificato. Nello specifico, si tratta di quei codici che devono essere utilizzati dai contribuenti che devono versare – tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE) – le somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, a seguito dell'invito emesso dagli uffici della Giustizia Amministrativa. I codici che dovranno essere utilizzati a partire dal 1° gennaio 2018 e in modalità esclusivamente telematica sono i seguenti: "GA0T" denominato "Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa – Articolo 248 del DPR n. 115/2002; "GA0S" denominato "Contributo unificato Giustizia Amministrativa – SANZIONE – Articolo 16, comma 1–bis, del DPR 115/2002; "GA0Z" denominato "Contributo unificato Giustizia Amministrativa –INTERESSI – Articolo 16, comma 1, del DPR n. 115/2002. In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", specifica la risoluzione n. 159/E/2017, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

## ZFU Sisma cento Italia. Riduzione dei versamenti con F24

L'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni per fruire delle agevolazioni, di cui all'articolo 46 del DI n. 50/2017, da parte delle imprese localizzate nella Zona Franca Urbana relativa ai comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Riduzione dei versamenti con F24 Il provvedimento prot. 300725 del 21 dicembre 2017 precisa che le suddette agevolazioni vanno fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24. Il DI 50/2017 ha istituito la Zona Franca Urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016, stabilendo che alle imprese ivi situate siano riconosciute le esenzioni dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali,



per i periodi d'imposta 2017 e 2018. Ora le Entrate affermano che le agevolazioni si sostanziano in una riduzione dei versamenti da eseguire con il modello F24; questo va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Una specifica procedura di controllo è prevista al fine di assicurare che gli interessati beneficino delle agevolazioni entro i limiti dell'importo riconosciuto dal MiSE. Codice tributo da utilizzare Con risoluzione n. 160 del 21 dicembre 2017 viene istituito il seguente codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento: "Z148 – denominato "ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017" da esporre nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

## **Compliance 2016 dall'Agenzia, ravvedimento per attività finanziarie all'estero**

L'agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 299737 del 21 dicembre 2017, fornisce indicazioni sulla comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l'anno d'imposta 2016 le attività finanziarie detenute all'estero, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale. Il destinatario, per regolarizzare spontaneamente pagando sanzioni ridotte, potrà avvalersi del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato ed inserendo altresì gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all'estero negli appositi quadri dichiarativi. L'Agenzia invia una comunicazione ai contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per l'anno d'imposta 2016. Nel provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi. Le notizie scambiate – si spiega nel provvedimento – riguardano: sul fronte soggettivo, i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso di enti o una società, anche gli identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo; dal lato oggettivo, l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, pagati o accreditati, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie.

## **Presto in Gazzetta le modalità della fatturazione elettronica verso il Servizio sanitario nazionale**

E' in via di pubblicazione in Gazzetta il decreto dei ministeri Economia e Salute del 20 dicembre 2017. Detta le modalità di fatturazione elettronica nei confronti degli enti del



Servizio sanitario nazionale ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica: nello specifico, modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica e modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 29 del DI 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018: nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo; le suddette fatture dovranno essere rese disponibili all'Agenzia Italiana del Farmaco; per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni. Dà notizia dell'imminente pubblicazione il Ministero dell'Economia e delle finanze con una nota sul sito.



**Sdi Supermercato dell'informazione**

**Zucchetti s.p.a.**

Via Solferino, 1  
26900 – Lodi  
tel: +39 (0)371 594 2406  
fax: +39 (0)371 421 779  
email: [info@supermercato.it](mailto:info@supermercato.it)  
[www.supermercato.it](http://www.supermercato.it)



Servizio realizzato da eDotto S.r.l. e distribuito da Zucchetti.s.p.a.

© Tutti i diritti sono riservati.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

**Sdi** Supermercato  
dell'informazione